

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

464° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 MARZO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 3 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 20 |
| 10 ^a - Industria | » | 22 |

Organismi bicamerali

| | | |
|--------------------------------------|-------------|----|
| Mafia | <i>Pag.</i> | 26 |
| Terrorismo in Italia | » | 34 |
| Territori colpiti da terremoti | » | 43 |

| | | |
|---------------------------|-------------|----|
| <i>CONVOCAZIONI</i> | <i>Pag.</i> | 45 |
|---------------------------|-------------|----|

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

214^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato all'interno Spini e per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)****Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)**(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAZZOLA dà conto delle modifiche da lui apportate alla bozza di parere sottoposta ieri all'esame della Commissione, relative alle principali questioni sollevate nel corso del dibattito: il problema delle tre reti, quello del tetto pubblicitario ed il ruolo della Commissione di vigilanza.

Il senatore MAFFIOLETTI fa osservare che dal nuovo testo non emerge ancora con chiarezza la natura dell'atto della Commissione, di parere favorevole con osservazioni. Pur convenendo con le perplessità in esso espresse riguardo all'articolo 17, commi 3, 4 e 12, sottolinea che le osservazioni relative all'articolo 20, comma 4 (che consente la possibilità di un numero massimo di tre concessioni in ambito nazionale in capo ad un solo soggetto) non risultano ancora sufficientemente esplicitate, rendendo peraltro difficile valutare se esse siano

condivise dalla maggioranza della Commissione, ovvero da una parte dei membri di essa.

Appare peraltro a suo avviso singolare il fatto che nello schema di parere si giudichi il testo dell'articolo 15 approvato dalla 8^a Commissione come «un serio tentativo di definire in modo corretto le questioni legate al tema delle posizioni dominanti. Si tratta anche in questo caso di un apprezzamento che, a suo giudizio, esula dai compiti della Commissione affari costituzionali. Parimenti estranee a tali compiti sono le valutazioni concernenti la Commissione di vigilanza sulla RAI, sulle quali la sua parte politica ha già avanzato perplessità nella seduta di ieri.

Queste motivazioni spingono il Gruppo comunista a ritirare il giudizio parzialmente positivo precedentemente espresso.

Il senatore GUIZZI, premesso che il senatore Mazzola è efficacemente riuscito a dar conto, nella nuova stesura del parere, di quanto emerso nel corso del dibattito, dichiara comunque di condividere alcune osservazioni del senatore Maffioletti. Suggestisce pertanto di espungere dal testo del parere ogni riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia in esame, che si presenta ridondante. Occorre inoltre precisare che, fermo restando l'apprezzamento nei confronti dell'opera svolta dalla Commissione di merito, il parere della Commissione è favorevole con osservazioni.

Passando quindi all'esame di talune osservazioni contenute nel parere, si sofferma in particolare sulle perplessità avanzate riguardo all'esclusione, dal novero dei soggetti abilitati a richiedere la concessione, delle associazioni non riconosciute, di cui all'art. 17, commi 3 e 4. A tale proposito, concorda con l'osservazione contenuta nel parere, che evidenzia le difficoltà di applicazione a tali soggetti dei criteri di trasparenza previsti dal disegno di legge in esame. Dissente invece circa il giudizio di difformità di trattamento tra soggetti già presenti sul mercato e soggetti nuovi, che sarebbe originata dalla previsione di cui al comma 12 dello stesso articolo, giudizio che gli pare superato dalle considerazioni svolte dal ministro Mammi nella seduta di ieri. Giudica infine oscura la formulazione del parere sullo specifico punto concernente la disparità di trattamento che verrebbe in rilievo con riferimento agli articoli 23 e 9 del disegno di legge.

Ferme restando queste considerazioni, il senatore Guizzi anticipa comunque il voto favorevole del Gruppo socialista.

Su richiesta del senatore MAZZOLA, che domanda chiarimenti relativamente alla possibile disparità di trattamento che verrebbe in rilievo con riferimento agli articoli 23 e 9 del disegno di legge, il sottosegretario TEMPESTINI fa notare che tale disparità di trattamento risulta superata dal testo approvato dalla 8^a Commissione permanente.

Concorda il senatore MAFFIOLETTI, che segnala l'opportunità di espungere dal testo il riferimento in questione.

Il senatore MAZZOLA, premesso che procederà ad una revisione del testo del parere, dalla quale emergerà in modo esplicito che si tratta

di parere favorevole con osservazioni, si sofferma in particolare su quanto emerso circa l'articolo 20, comma 4. A tale proposito conviene circa l'esigenza, sollevata dal senatore Guizzi, di dare atto che una parte della Commissione ritiene che in relazione alle associazioni non riconosciute, sarebbe difficile, in fase di prima applicazione della normativa, garantire il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 12, ricorda che il ministro Mammi aveva ieri anticipato la predisposizione di apposite norme transitorie. Si ripropone di evidenziare tale punto nel parere, ove il Governo confermi l'intenzione di predisporre tali norme.

Rivolto al senatore Maffioletti fa infine notare che già in passato la Commissione ha espresso pareri nel cui testo non ci si limitava ad evidenziare le posizioni condivise dalla maggioranza, ma si dava conto anche dell'esistenza di posizioni differenziate.

Il sottosegretario TEMPESTINI richiama le osservazioni formulate nella seduta di ieri dal ministro Mammi a proposito della disciplina differenziata fra emittenza pubblica e privata in tema di indici di ascolto.

Il senatore MAZZOLA ritiene che si possa riformulare, in proposito, lo schema di parere, chiarendo che comunque non si deve pervenire alla pura e semplice adozione del criterio degli indici di ascolto relativi alle trasmissioni già effettuate, per quanto riguarda il rinnovo della concessione.

Dopo un breve dibattito su talune correzioni di indole formale da apportare allo schema di parere, in cui intervengono i senatori GUIZZI, MAZZOLA e MAFFIOLETTI, vengono affrontati i problemi relativi alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene tale profilo estraneo al contenuto del disegno di legge approvato dalla 8^a Commissione; il parere della Commissione non potrebbe quindi incidere sul merito di scelte che non sono state operate nel testo sottoposto al suo esame. Inoltre non è condivisibile l'espressione «governo politico della RAI», contenuta nello schema di parere.

Il senatore MAZZOLA si dichiara disposto ad espungere tale espressione, purchè permanga la critica all'esistenza in capo alla Commissione di vigilanza dei poteri di nomina del consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore GUIZZI condivide tale posizione, ritenendo comunque che il Parlamento non possa venir privato del potere di controllo sulla RAI.

Il presidente ELIA ritiene che la nomina del consiglio di amministrazione della RAI, affidata sostanzialmente alla Commissione parlamentare di vigilanza, trovi giustificazione in un sistema di monopolio, quale quello delineato dalla sentenza della Corte Costituzio-

nale n. 225 del 1974 e che ha trovato attuazione nella legge n. 103 del 1975. In un sistema misto invece tale assetto desta notevoli preoccupazioni sotto il profilo della tutela dell'obiettività dell'informazione. Pertanto il parere della Commissione dovrebbe tener conto anche di tale problema, quanto meno segnalando all'Assemblea la necessità di una riflessione sul punto, in coerenza, del resto, con quanto sottolineato dalla stessa relazione dell'8ª Commissione permanente.

Il senatore MAFFIOLETTI condivide il suggerimento del presidente Elia, nel senso di segnalare all'Assemblea l'inadeguatezza del sistema di nomina dei vertici della RAI al perseguimento dell'obiettività dell'informazione. D'altro canto la Commissione non può indicare soluzioni al riguardo, in quanto si tratta di un problema politico, da affrontare in sede di merito e non sotto il profilo della costituzionalità.

La senatrice TEDESCO TATÒ ritiene che la formulazione contenuta nello schema di parere potrebbe far sorgere il dubbio che la Commissione intenda proporre all'Assemblea la soppressione della Commissione di vigilanza sulla RAI, anche se tale argomento non ha formato oggetto di una specifica norma nel testo approvato dalla 8ª Commissione.

Il senatore MAZZOLA propone di sospendere brevemente l'esame del parere, in modo da procedere ad una nuova stesura dello stesso, che tenga conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (2090)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il presidente ELIA dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge nonché sugli emendamenti trasmessi. Il parere è favorevole; osserva tuttavia la stessa Commissione che all'articolo 11 potrebbe presentarsi il rischio di un maggior onere a causa dell'ampliamento dei giorni di assenza dal lavoro per i pubblici dipendenti. Relativamente agli emendamenti trasmessi, il parere è contrario, per mancanza di copertura ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8, volto a ripristinare a cinque il numero degli scrutatori.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli articoli accantonati nella precedente seduta, con i connessi emendamenti, nonché i nuovi emendamenti presentati dal Governo e le conseguenti modifiche di coordinamento.

All'articolo 5 il sottosegretario SPINI illustra un emendamento volto a prevedere l'inserimento di un comma ulteriore, secondo il quale in occasione del primo aggiornamento dell'albo degli scrutatori, il sindaco in qualità di presidente della commissione elettorale invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto il gradimento alla permanenza nell'albo stesso.

Nel successivo dibattito intervengono i senatori MURMURA, TOSSI BRUTTI, il presidente ELIA e il relatore CABRAS.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato e così l'articolo 5 nel testo modificato.

All'articolo 8, la senatrice TOSSI BRUTTI, prendendo atto del parere contrario della Commissione bilancio, ritira il proprio emendamento soppressivo, su richiesta del sottosegretario Spini.

Il relatore CABRAS fa presente che la funzionalità del seggio elettorale è comunque assicurata dalla presenza di quattro scrutatori, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo.

Da questa impostazione dissente il senatore PONTONE.

All'articolo 9, il sottosegretario SPINI assicura che, secondo la nuova disciplina, il compenso degli scrutatori non entra a comporre la base imponibile ai fini IRPEF, rimanendo solamente soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15 per cento.

La senatrice TOSSI BRUTTI insiste tuttavia perchè si chiarisca che tali redditi sono irrilevanti ai fini della formazione della base imponibile e che comunque non siano assoggettati ad alcuna forma di ritenuta o di imposizione. La senatrice Tossi Brutti ricorda che a questo proposito la sua parte politica ha presentato un apposito emendamento, secondo il quale gli onorari dei componenti gli uffici elettorali costituiscono un mero rimborso spese fisso forfettario.

Il sottosegretario SPINI manifesta in proposito la propria contrarietà.

Il relatore CABRAS suggerisce di approvare l'articolo nel testo originario, con riserva di approfondimento della questione in vista del dibattito in Assemblea.

La senatrice TOSSI BRUTTI prende atto della volontà della maggioranza della Commissione, comunque rivolta ad escludere gli onorari stessi da ogni forma di imposizione.

Il presidente ELIA fa presente che, a seguito di una eventuale approvazione dell'emendamento Tossi Brutti, occorre valutare la necessità di prevedere una conseguente norma di copertura.

Dopo un breve intervento del senatore MURMURA, il quale insiste perchè l'emendamento Tossi Brutti venga votato, l'emendamento stesso col parere contrario del sottosegretario Spini, posto ai voti, è approvato. È quindi approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 13 precedentemente accantonato, sul quale il Governo ha presentato un emendamento, diretto ad aggiungere in fine un comma ulteriore.

La senatrice TOSSI BRUTTI richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la chiarezza delle operazioni elettorale e di non determinare il disorientamento degli elettori a seguito dell'adozione del metodo del sorteggio in relazione al numero d'ordine da assegnare alle liste. In occasione di elezioni plurime potrebbe accadere che il numero stesso sia diverso nelle varie schede, determinando evidenti difficoltà agli elettori.

Il sottosegretario SPINI non condivide questa preoccupazione, in quanto già attualmente accade che i partiti meno organizzati compaiano nelle diverse liste con un numero d'ordine differente. Illustra quindi il proprio emendamento secondo il quale l'ufficio elettorale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati.

Il senatore MURMURA e il relatore CABRAS concordano con le considerazioni svolte dal sottosegretario Spini.

La senatrice TOSSI BRUTTI insiste affinché quanto meno si proceda alla modificazione del breve termine entro il quale la Commissione procede alla verifica dei contrassegni depositati.

Il sottosegretario SPINI si riserva di approfondire questo profilo.

Posto ai voti, l'emendamento del Governo all'articolo 13 è approvato. È approvato l'articolo 13 nel testo così modificato.

All'articolo 14 il senatore CORLEONE chiede un chiarimento riguardo all'ultimo comma, che prevede la nullità delle sottoscrizioni anteriori al 180mo giorno precedente la presentazione delle candidature.

Anche alla senatrice TOSSI BRUTTI questo termine sembra eccessivo.

Secondo il sottosegretario SPINI la raccolta delle sottoscrizioni è nulla se iniziata anteriormente i sei mesi precedenti il termine finale per la presentazione delle candidature. A suo giudizio non è tanto rilevante l'incertezza del *dies ad quem*, previsto dalla norma considerata, quanto piuttosto la necessità di individuare un termine certo che attesti comunque l'attualità della raccolta delle sottoscrizioni.

Con queste considerazioni concorda il presidente ELIA.

All'articolo 15 il sottosegretario SPINI illustra un emendamento, rivolto a sopprimere alcune parole all'articolo 68, comma 6, del testo unico n. 570 del 1960. Con un ulteriore emendamento, anche esso presentato dal Governo, si prevede che i nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 predetto sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati ai fini della cancellazione dall'albo.

Senza discussione, i due emendamenti, posti ai voti, sono approvati. È approvato l'articolo 15 nel testo emendato.

All'articolo 17 il sottosegretario SPINI illustra un emendamento secondo il quale è soppressa la previsione del rito direttissimo per i reati previsti dagli articoli 63 e 68 del testo unico n. 570 del 1960. Tale modificazione è resa necessaria dalla nuova disciplina del rito direttissimo prevista dal codice di procedura penale.

Posto ai voti, tale emendamento è approvato. È approvato l'articolo nel testo modificato.

Il senatore MURMURA richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto, ai fini delle prossime consultazioni elettorali, dell'annosa questione relativa al voto dei marittimi. In secondo luogo occorre stabilire una disciplina più chiara per quanto attiene alle surrogazioni nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti (articoli 76 e seguenti del testo unico n. 570 del 1960); in tale materia si osserva una diffusa discrezionalità da parte degli organi di controllo.

Risponde il sottosegretario SPINI segnalando la difficoltà di affrontare in questa sede un tema arduo come quello del voto dei marittimi. Si riserva altresì di approfondire anche la seconda questione indicata dal senatore Murmura.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Boato nella precedente seduta, secondo il quale le elezioni regionali, provinciali e comunali si svolgono in un unico giorno domenicale dalle ore 7 alle ore 22. Il senatore VETERE a questo proposito presenta a sua volta un emendamento secondo il quale le operazioni di voto relative alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per i consigli regionali, provinciali e comunali, si svolgono in un unico giorno, anche non festivo, dalle ore 7 alle ore 22.

Il relatore CABRAS sostiene che il disegno di legge in discussione, a motivo della sua valenza per lo più tecnica, non si presta a recepire innovazioni di più ampia portata.

Il sottosegretario SPINI comunica che il Ministero degli interni ha già diramato una propria iniziativa, onde acquisire i concerti necessari,

rivolta a prevedere che le operazioni elettorali inizino nelle giornate di sabato e proseguano nel giorno successivo, ad esclusione quindi del lunedì.

Il senatore CORLEONE fa presente che lo svolgimento della consultazione elettorale in due giornate costituisce una anomalia propria del nostro paese; egli si dice convinto che l'abbreviazione delle operazioni elettorali non comporti significative difficoltà, ma anzi una equiparazione agli altri paesi europei. È comunque consapevole del rischio che l'introduzione di questo principio nel disegno di legge in discussione possa ritardarne l'approvazione.

Il senatore MANCINO, pur dichiarandosi favorevole all'abbreviazione in un sol giorno delle operazioni elettorali, osserva che le opinioni al riguardo non sono coincidenti soprattutto nell'ambito dell'altro ramo del Parlamento. Il disegno di legge n. 2090, qualora recepisce queste innovazioni, potrebbe incontrare un *iter* faticoso. A suo avviso è pertanto preferibile attendere una iniziativa del Governo.

Il presidente ELIA fa a sua volta presente che in Italia il tasso dei votanti si attesta in linea di massima su livelli superiori a quelli registrati in altri paesi, ove le operazioni elettorali hanno una durata più breve.

La senatrice TEDESCO TATÒ ritiene che l'esperienza delle elezioni europee, per le quali le operazioni elettorali si svolgono in un'unica giornata, sia molto positiva, poichè si è dimostrato che la concentrazione delle votazioni in un solo giorno non ha inciso in maniera rilevante sulla partecipazione alle elezioni; d'altro canto è fondata la preoccupazione di non ritardare l'*iter* del provvedimento, inserendovi questioni sulle quali non sia prevedibile un ampio consenso. Del resto la questione deve essere affrontata in tempi rapidi, senza attendere l'iniziativa del Governo che potrebbe giungere tardivamente.

Fornisce quindi alcune precisazioni il sottosegretario SPINI; interviene ancora il senatore SANTINI, che ricorda come sia stato presentato dal Gruppo socialista un apposito disegno di legge.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Cabras a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato dalla Commissione, che tiene conto altresì di alcune modifiche di coordinamento, nonchè a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Azzaretti ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650)

(Rinvio dell'esame)

Il senatore GUZZETTI chiede che la Commissione passi ad affrontare l'esame del disegno di legge n. 1650, che il senatore Cabras ha già illustrato, seppure brevemente, in sede di relazione sul disegno di

legge n. 2090; si tratta, come è noto, di un provvedimento volto a recepire le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, e ad equiparare la situazione dell'anziano ricoverato in una casa di riposo a quella dei ricoverati negli ospedali.

Il presidente ELIA fa presente che il parere della Commissione bilancio è contrario all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, poichè privo di copertura finanziaria.

Dissente da tale parere il senatore GUZZETTI ad avviso del quale l'aumento di spesa necessario all'istituzione di nuovi seggi elettorali dovrebbe essere ripartito nell'ambito dell'intero capitolo del bilancio recante stanziamenti a favore delle spese elettorali; anche gli eventuali incrementi di spesa previsti dal disegno di legge n. 2090, del resto, troveranno copertura proprio nell'ambito del capitolo relativo alle spese elettorali.

Il senatore MAFFIOLETTI si dichiara contrario all'esame del disegno di legge n. 1650 in questa sede, in quanto non sussistono ragioni d'urgenza ed esso non risulta ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Questo disegno di legge n. 1650 deve essere considerato autonomamente dal disegno di legge n. 2090, per garantire a quest'ultimo una più sollecita approvazione. Protesta pertanto fermamente per questa anomala forma di abbinamento; con questa motivazione sono state infatti accantonate anche le questioni relative alla concentrazione delle operazioni elettorali in un'unica giornata. Il Gruppo comunista dissente comunque da queste modalità di formazione del calendario della Commissione, il quale deve essere previamente concordato in seno dell'Ufficio di Presidenza.

Dopo un vivace dibattito in cui intervengono i senatori GUZZETTI, CABRAS, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, MANCINO e il presidente ELIA, la Commissione conviene di affrontare l'esame del disegno di legge n. 1650 nella seduta antimeridiana di domani. All'ordine del giorno della stessa seduta verrà posto anche il disegno di legge n. 19, d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole ed altri, in tema di concentrazione in un'unica giornata delle votazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame innanzi sospeso.

Il senatore MAZZOLA dà lettura di un nuovo testo del parere, da lui redatto tenendo conto delle osservazioni avanzate dai commissari nel corso della seduta odierna. In particolare ivi si precisa che la norma di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, potrebbe determinare l'insorgere di dubbi sotto il profilo del rispetto del diritto di informazione, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, pur dovendosi riconoscere la obiettiva difficoltà di applicazione, in riferimento a tali soggetti, dei criteri di trasparenza previsti dalla legge. Con specifico riguardo al comma 12 dello stesso articolo, si precisa che la possibile difformità di trattamento che ne deriva è una inevitabile conseguenza in relazione alla necessità di regolare la situazione esistente, ma si evidenzia comunque la necessità di prevedere l'ingresso nel settore per nuovi soggetti.

In relazione al testo dell'articolo 15, nel parere si sottolinea come esso costituisca un passo avanti rispetto all'originario disegno di legge del Governo, evitando così ipotesi di incostituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 21 della Costituzione.

Nella nuova stesura risulta altresì assai attenuata la questione relativa al mantenimento della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. A tale riguardo, si sottolinea l'esigenza di una riflessione sulla figura ed il ruolo della Commissione, onde definire forme e strumenti di controllo più consoni ai valori di obiettività, trasparenza ed autonomia.

Il senatore ACONE, interrompendo il senatore Mazzola, lamenta che la nuova stesura del parere, segnatamente nelle valutazioni relative al nuovo testo dell'articolo 15, integri quasi una sorta di - inammissibile - processo alle intenzioni.

Il senatore GALEOTTI rileva che anche sulla nuova stesura permangono nella sua parte politica le perplessità già espresse. Preannuncia pertanto un voto di astensione, riservandosi la presentazione in Assemblea di eventuali emendamenti al disegno di legge che traducano in positivo talune osservazioni formulate dal suo Gruppo.

Il senatore PONTONE giudica la nuova stesura del parere del senatore Mazzola il risultato di un mero compromesso tra le varie parti, che peraltro ha raggiunto l'unico frutto di ottenere l'astensione del Gruppo comunista. Anticipa pertanto il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore GUIZZI richiama le posizioni da lui coerentemente espresse nel corso delle precedenti sedute. Dopo aver rivolto un vivo apprezzamento nei confronti del senatore Mazzola, al quale rende atto della disponibilità a recepire le osservazioni avanzate da tutti i commissari, fa notare che, anche nella nuova formulazione, il parere conserva delle ambiguità di fondo e contiene osservazioni che travalicano le competenze della Commissione.

Per questi motivi sarebbe a suo avviso opportuno che la Commissione si limitasse ad esprimere un parere favorevole, senza menzione di alcuna osservazione.

Il senatore MANCINO, premesso il proprio apprezzamento nei confronti dello sforzo compiuto dal senatore Mazzola, esprime rammarico per il fatto che non si sia riusciti a trovare un punto d'intesa relativamente alle motivazioni del parere. A tale riguardo, fa notare che il relatore, preso atto della differenza di orientamento emersa in Commissione, ha riferito puntualmente sui termini del dibattito, indipendentemente dalla collocazione delle parti politiche. Dopo aver fatto osservare che la prima parte del parere dà una valutazione favorevole del disegno di legge, nel testo approvato dalla 8^a Commissione permanente, suggerisce che le connesse osservazioni possono invece essere intese come espressione del dibattito e dare eventualmente luogo ad emendamenti al disegno di legge, presentati anche a titolo personale. Tale sarà ad esempio il caso del senatore Lipari, i cui emendamenti, già preannunciati, non sono condivisi dal Gruppo democratico-cristiano. Considerando l'astensione del Gruppo comunista ed il voto contrario del Gruppo del MSI-DN, egli propone che la Commissione esprima parere favorevole, riportando le sole valutazioni di costituzionalità del provvedimento.

Il senatore MAZZOLA osserva che l'attività della Commissione affari costituzionali dovrebbe svolgersi in modo più indipendente rispetto alle forzature di parte. Conformemente a questa convinzione, mai ha inteso dare alle considerazioni da lui formulate una valenza estranea ai compiti istituzionali della Commissione. Prende perciò atto con rammarico che una parte della Commissione non riconosca alle valutazioni contenute nel parere carattere di imparzialità, com'è dimostrato dalla volontà di esprimere unicamente un parere favorevole, senza esplicitare alcuna osservazione.

Il presidente ELIA giudica assai grave l'eventualità che la Commissione affari costituzionali esprima, su una questione tanto rilevante, un parere privo di motivazione.

Il senatore MANCINO fa notare che sulla prima parte del parere redatto dal relatore, con l'esplicitazione di un dispositivo favorevole, si è raggiunta un'intesa maggioritaria. Le successive osservazioni, che hanno dato conto del dibattito intervenuto, non hanno invece raccolto la necessaria maggioranza.

Concorda il senatore MURMURA, il quale fa notare che probabilmente tale situazione sarebbe stata evitata ove i disegni di legge relativi all'emittenza radiotelevisiva fossero stati assegnati congiuntamente alle Commissioni 1^a ed 8^a. Per quanto concerne le osservazioni proposte dal senatore Mazzola, si potrebbe evidenziare che si tratta comunque di elementi sui quali è necessario un approfondimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore GUIZZI ribadisce che il Gruppo socialista conviene circa l'opportunità di esprimere un parere favorevole, non avendo nulla da rilevare riguardo al testo licenziato dall'8^a Commissione permanente.

Peraltro, di fronte all'astensione del Gruppo comunista ed al voto contrario del Gruppo del MSI-DN, non esiste evidentemente una maggioranza che condivida tali osservazioni. Esse poi non sono indispensabili, perchè le riflessioni avanzate nel corso del dibattito sono peraltro state fedelmente registrate negli atti parlamentari. In caso di eventuali eccezioni di incostituzionalità, la Corte costituzionale potrà dunque prendere atto anche del dibattito che ha impegnato lungamente la Commissione.

Il senatore MAFFIOLETTI rileva che una certa esigenza di maggioranza - di cui si fa carico il Gruppo democratico cristiano - sembra prevalere sul ruolo e sulle esigenze della Commissione affari costituzionali. È pertanto inammissibile coprire tale situazione invitando il relatore a riferire all'Assemblea sul dibattito svoltosi in Commissione. Occorre prendere atto che la Commissione non è riuscita in questa vicenda ad interpretare il proprio ruolo: dal momento che le osservazioni non raccolgono la necessaria maggioranza, la Commissione dovrà pertanto esprimere unicamente un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore MANCINO fa osservare che la sua proposta rende comunque possibile l'esplicitazione di talune valutazioni sul disegno di legge: allo stato però le osservazioni formulate dal senatore Mazzola avrebbero solo potuto raccogliere l'adesione del Gruppo democratico-cristiano. Propone quindi di affidare al relatore il compito di riferire in Assemblea le opinioni emerse nel corso del dibattito, in considerazione del fatto che l'espressione di un semplice parere favorevole non sarebbe invece utile ai fini della dialettica parlamentare. Queste considerazioni, lungi dall'essere mosse da logiche di maggioranza, sono a suo avviso anzi ispirate alla volontà di garantire il pieno rispetto del ruolo della Commissione.

Dopo un ulteriore intervento del presidente ELIA (ribadisce che è inopportuno che la Commissione si astenga dal formulare osservazioni su un tema tanto delicato) il senatore MAFFIOLETTI fa notare che il Gruppo democratico-cristiano ha inteso evitare, per motivi meramente politici, anche un voto per parti separate del parere.

Il presidente ELIA propone quindi di mettere ai voti il parere favorevole della Commissione, ferma restando la possibilità che il relatore riferisca anche sugli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

La Commissione, a maggioranza, col voto contrario dei Gruppi comunista e del MSI-DN dà quindi mandato al senatore Mazzola di redigere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che nella seduta pomeridiana di oggi la Commissione inizierà l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2092,

1557 e 2100, relativi all'ordinamento delle autonomie locali. La Commissione in quella sede valuterà anche la possibilità di richiedere alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo l'autorizzazione a proseguire l'esame degli indicati disegni di legge anche nelle settimane dedicate ai lavori di Assemblea.

Protestano vivacemente i senatori MAFFIOLETTI e VETERE, che ribadiscono le considerazioni già in precedenza svolte, secondo cui spetta all'Ufficio di Presidenza la formazione del calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

215^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono il ministro per l'interno Gava ed il sottosegretario allo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente ELIA precisa che, in vista della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si terrà domani, è opportuno acquisire da parte del Ministro indicazioni circa l'urgenza di approvare il disegno di legge di riforma delle autonomie locali, al fine di dare fondamento alla eventuale richiesta della Commissione, rivolta a proseguire l'esame anche nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea.

Il ministro GAVA ricorda che l'urgenza della riforma delle autonomie locali era stata indicata sia nel programma del Governo De Mita che in quello del Governo Andreotti. Talune disposizioni di essa sono infatti destinate ad entrare immediatamente in vigore: tali, ad esempio, le previsioni concernenti gli statuti comunali, destinati a fissare le competenze reciprocamente spettanti al consiglio comunale,

alla giunta ed al sindaco, nonchè il previsto meccanismo della cosiddetta «sfiducia costruttiva».

Dopo aver ricordato che sul disegno di legge n. 2092 si è svolto alla Camera dei deputati un lungo ed approfondito dibattito, e che il tema dell'ordinamento delle autonomie è stato trattato anche dal Senato, nel corso della passata legislatura, raccomanda pertanto alla Commissione di voler esaminare sollecitamente la normativa in oggetto, anche al fine di consentirne l'eventuale nuovo esame - nel caso si ritenesse di apportare modificazioni - da parte della Camera dei deputati prima dello svolgimento delle prossime consultazioni amministrative, già fissate per il 6 e 7 maggio prossimo.

Concorda il relatore, senatore GUZZETTI, il quale sottolinea l'importanza del provvedimento, giudicato da tutte le forze politiche un'iniziativa prioritaria di riforma. La necessità di addivenire alla rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge deriva, a suo avviso, da elementi sia di carattere istituzionale che di natura politica. L'ormai prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative rende infatti necessario che gli enti locali si trovino in una condizione di certezza relativamente al proprio ordinamento. In particolare, uno dei punti maggiormente significativi della riforma, che dà sostanza al concetto stesso di autonomia, consiste nell'attribuzione della piena autonomia statutaria a comuni e province.

Molte delle norme contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati entrano inoltre immediatamente in vigore: tali, ad esempio, quelle concernenti la composizione degli organi comunali, con specifico riferimento alla giunta.

Il termine ravvicinato delle prossime consultazioni amministrative rappresenta inoltre indubbiamente un forte stimolo per l'approvazione tempestiva del disegno di legge. Ove detta approvazione non intervenga prima di questa data potrebbero insorgere quelle stesse difficoltà che nelle passate legislature hanno contribuito a impedire l'approvazione della riforma.

Il senatore GALEOTTI, pur concordando circa l'importanza e la delicatezza della normativa in esame, fa notare che la Camera dei deputati ha avuto piena disponibilità per approfondirne gli aspetti; egli rivendica pertanto che anche il Senato disponga di tempi congrui per l'esame del provvedimento. Lamenta invece che negli ultimi tempi i lavori della Commissione si siano svolti in modo sovente frammentario, accavallandosi alle concomitanti sedute dell'Assemblea, pur impegnata nell'esame di argomenti di grande rilievo. A tale proposito sollecita la predisposizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di un calendario dei lavori della Commissione, idoneo a dare certezza sull'ordine del giorno delle sedute e a consentire l'adeguato approfondimento di tutte le questioni.

Per questi motivi il suo Gruppo si opporrà ad ogni richiesta di deroga al sistema delle sessioni, non già perchè esso non convenga circa l'urgenza di una tempestiva riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, ovvero perchè animato da intenti meramente dilatori, ma proprio al fine di rivendicare la possibilità di approfondire adeguatamente le delicate questioni in oggetto.

Concorda con queste considerazioni il senatore MAFFIOLETTI, il quale fa altresì notare che la concomitanza dei lavori della Commissione con l'Assemblea finisce per privare il parlamentare del diritto di partecipare ai lavori presso l'una o l'altra istanza.

Il senatore MANCINO ricorda il grande impegno profuso dalla Commissione durante la scorsa legislatura proprio sul tema delle autonomie locali, impegno che condusse all'approvazione di un testo unificato.

Fa quindi notare che tutti i partiti avevano individuato, tra le riforme istituzionali, da adottare in via prioritaria, la modifica del sistema bicamerale, dei regolamenti delle Camere e la riforma delle autonomie locali; a tali priorità il programma del Governo De Mita aveva aggiunto l'adozione del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio. Ricorda altresì che, sulla base di un'intesa istituzionale, si era convenuto di iniziare alla Camera dei deputati l'esame del disegno di legge relativo alla riforma delle autonomie, lasciando invece al Senato il compito di esaminare i provvedimenti riguardanti la riforma del sistema bicamerale. Queste deliberazioni trovarono anche il consenso del Gruppo comunista, nel convincimento che l'esame del provvedimento sulle autonomie in seconda lettura da parte del Senato sarebbe stato notevolmente facilitato, avendo tale ramo del Parlamento già avuto modo di approfondire questi temi nel corso della legislatura precedente. Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, pur non risultando dalla calendarizzazione vigente, è stato segnalato dallo stesso Presidente del Senato, durante una riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, come uno dei disegni di legge più urgenti, da esaminare quindi subito dopo quello sull'emittenza radiotelevisiva (prima, dunque, della riforma del sistema bicamerale), in considerazione del prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative.

Sollecita pertanto il tempestivo esame della riforma delle autonomie, tema sul quale anche il confronto politico è ormai maturo.

Il senatore GUIZZI, ricordato l'impegno profuso dalla Camera dei deputati nell'approvare il testo ora all'esame del Senato, ritiene che esso debba essere predisposto in tempo utile, sia in relazione agli impegni programmatici del Governo che alle prossime elezioni amministrative. Pur rendendosi conto delle preoccupazioni manifestate dal Gruppo comunista, fa presente l'esigenza di procedere a ritmo serrato, anche ricorrendo a sedute notturne (com'è accaduto durante l'esame dei disegni di legge costituzionale concernenti i procedimenti d'accusa), in modo che la Commissione possa concludere i lavori nell'arco di tre settimane. Il senatore Guizzi assicura in tal senso l'impegno del Gruppo socialista.

Il senatore PONTONE ritiene che per procedere ad una valutazione approfondita delle tematiche relative alle autonomie locali occorra disporre di tempi non condizionati a scadenze imminenti. In caso contrario si rischia di condurre un esame superficiale, che relegherebbe il ruolo del Senato a mera Camera di ratifica, come testimoniano le

recenti vicende a proposito della conversione in legge del decreto-legge sugli immigrati.

La senatrice TEDESCO TATÒ non intende svolgere argomentazioni di ordine regolamentare; ricorda, tuttavia, che l'articolo 53 del Regolamento del Senato, pur non essendo formulato in termini tassativi, introduce una tendenziale distinzione fra le settimane dedicate all'attività delle Commissioni e quelle destinate all'attività dell'Assemblea: distinzione che non può essere vanificata se non si vuole stravolgere completamente l'istituto delle sessioni.

Con riferimento all'interrogativo posto dal senatore Mancino, ritiene difficile che l'Assemblea possa inserire nel calendario dei propri lavori un disegno di legge di cui non è ancora iniziato l'*iter* presso la Commissione. D'altro canto, occorre evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli quali quelle determinate nel corso della conversione in legge del decreto-legge sugli immigrati. È ben vero che il Senato nella scorsa legislatura ha affrontato ampiamente le problematiche delle autonomie locali, ma il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in questa legislatura introduce notevoli innovazioni; si tratta quindi di valutarle approfonditamente e di conseguenza non è realistico pensare di giungere così rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore SANTINI ritiene significativo che la Camera dei deputati abbia approvato in tempi relativamente rapidi il disegno di legge di riforma delle autonomie locali; per giungere all'approvazione definitiva di tale riforma occorre mantenere il medesimo impegno e la medesima tensione esercitati dall'altro ramo del Parlamento, non solo e non tanto per far fronte al prossimo appuntamento elettorale, quanto per corrispondere alle esigenze degli enti locali per lungo tempo disattese. Condivide quindi la sollecitazione del senatore Guizzi volta a richiedere un particolare impegno da parte della Commissione, dedicando all'esame del disegno di legge anche eventuali sedute notturne.

Il senatore MURMURA si associa alle considerazioni svolte a proposito dell'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge di riforma delle autonomie locali. Ricorda come il proficuo dibattito svoltosi al Senato nella passata legislatura consenta di procedere celermente nell'esame; si tratta di soddisfare le aspettative di comuni e province che da troppi anni attendono la revisione di una legislazione non più adeguata alle loro esigenze.

Il presidente ELIA assicura che nella giornata di domani si terrà un apposito Ufficio di Presidenza, in modo da determinare il calendario dei lavori della Commissione, in relazione ai disegni di legge in tema di riforma delle autonomie locali. Si tratterà senza dubbio di temperare l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento con gli impegni dell'Assemblea che si riunirà nella settimana in corso e in quella successiva. Sarà possibile la previsione di sedute notturne o da tenere in giorni della settimana che, solitamente, sono liberi da impegni parlamentari.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al presidente Elia a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a riunire la Commissione, per l'esame dei disegni di legge in titolo, anche nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

100^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARGHERITI

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044)**

(Rinvio del seguito della discussione)

In attesa che pervenga il parere della 5^a Commissione bilancio, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE**Margheriti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine dei mosti e dei vini (2052)**

(Richiesta di trasferimento di sede)

Il senatore MICOLINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge con cui - al fine di evitare le negative conseguenze finora avutesi in sede di applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - si propone di modificare detto articolo nel senso che i vini con denominazione di origine controllata e garantita devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 16 del suddetto decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato secondo le modalità prescritte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel sottolineare l'urgenza di approvare tale disegno di legge su cui si è avuto il parere favorevole della 6^a Commissione, il relatore Micolini

propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

La proposta - su cui si sono dichiarati favorevoli i senatori Perricone, Vercesi, Cascia e il sottosegretario Cimino - è quindi approvata all'unanimità dalla Commissione.

Il presidente MARGHERITI assicura che provvederà tempestivamente ad inoltrare la richiesta di trasferimento di sede.

Glugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente comunica che sono stati presentati nuovi emendamenti da parte dei senatori Micolini e Margheriti che saranno inviati per il parere alle Commissioni 1ª e 5ª.

La Commissione prende atto e rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà domani mercoledì 14 marzo alle ore 15 per l'esame dei disegni di legge n. 2092 e n. 2100 concernenti le autonomie locali.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro dell'ambiente Ruffolo, accompagnato dal dottor Corrado Clini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'ambiente in ordine alle iniziative legislative in materia di attuazione del Piano energetico nazionale (Doc. LXIV, n. 1)

Il ministro RUFFOLO muove dalla considerazione che le previsioni quantitative del Piano energetico nazionale, così come di tutti gli strumenti di programmazione, possono ben essere superate dagli eventi successivi alla loro formulazione, senza che il Piano medesimo ne sia inficiato dal punto di vista della coerenza sistematica. Tuttavia il PEN presenta un limite intrinseco e, nella situazione attuale, inevitabile, derivante dalla crescente interdipendenza comunitaria e internazionale anche in materia energetica. Il rapporto tra produzione e uso di energia ed equilibrio ambientale è di per sé un rapporto critico: l'affermarsi, con la rivoluzione industriale, del ricorso generalizzato a fonti non rinnovabili di energia ha rotto la continuità tra economia ed ecologia che potrà essere ricomposta solo con la prevalenza dell'uso di fonti rinnovabili; ma questo processo conoscerà una fase intermedia (relativa, almeno, ai prossimi cinquant'anni) nella quale la limitatezza delle risorse e le conseguenze ambientali di talune produzioni energetiche rappresenteranno un costante rischio ecologico.

Rilevata quindi la mancanza di coordinamento, a livello internazionale, delle ricerche sulle fonti rinnovabili, lamenta che alla crescita delle emissioni inquinanti non corrisponde una riduzione degli *inputs* energetici. Ciò nonostante negli ultimi tempi c'è stato un notevole progresso legislativo in materia di emissioni nell'atmosfera: vanno comunque razionalizzati l'uso e l'importazione delle fonti primarie. Al riguardo rileva che la crescente dipendenza dalle importazioni di

energia elettrica, piuttosto che dalle fonti primarie, non deve suscitare soverchie preoccupazioni in quanto essa è coerente con il citato processo di interdipendenza. Sarebbe invece auspicabile che venissero impiantate centrali elettriche nei luoghi di estrazione delle fonti primarie onde ridurre la dispersione di preziose energie e di rilevanti emissioni inquinanti.

Una maggiore produttività del fattore energetico - prosegue il ministro Ruffolo - si realizza in termini di risparmio secondo meccanismi ancora di tipo spontaneo, connessi all'andamento dei prezzi, e non sulla base di indirizzi politici fondati sull'uso razionale delle risorse. Andrebbero quindi sviluppate le nuove forme di produzione e di uso delle fonti di energia - come ad esempio la cogenerazione e la diffusione di autoveicoli a minore impatto ambientale - e stimolati i processi di riconversione produttiva ed economica da settori ad elevato fabbisogno di energia a settori con fabbisogno minore (ad esempio in materia di trasporti). Così come occorrerebbe realizzare una politica del risparmio energetico fondata sulla leva dei costi - attraverso gli strumenti tariffari - perchè l'obiettivo di un maggiore costo dell'energia è giustificato soprattutto dal grave impatto ambientale di consumi indiscriminati. Su questo aspetto va registrata una certa reticenza del Piano energetico nazionale così come delle iniziative legislative in atto. Va rilevato infine che se l'integrazione del mercato europeo dovesse procedere con un carattere neutrale rispetto a tali problematiche, ad esempio sul piano della armonizzazione fiscale, si avrebbe nel nostro paese un impatto preoccupante in termini di riduzione dei prezzi finali di alcuni prodotti energetici, come la benzina, con la conseguente crescita incontrollata dei consumi, estremamente pericolosa per l'equilibrio ambientale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI chiede un approfondimento della riflessione sui rapporti tra politica energetica e integrazione europea, sulla politica nazionale in materia di risparmio energetico e di controllo delle emissioni inquinanti e, infine, un giudizio sulla parte del disegno di legge n. 1803 relativa alle tariffe e alla strumentazione fiscale.

Il senatore VETTORI si sofferma sul fenomeno delle importazioni di fonti primarie e di energia elettrica e chiede notizie sulle fonti alternative.

Il senatore ALIVERTI, rammentate l'ispirazione fondamentale del Piano energetico nazionale (basata sulla ricerca di una tendenziale autosufficienza energetica, da perseguire attraverso lo sviluppo delle risorse nazionali), la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la riduzione dei costi, finalizzata al sostegno complessivo del sistema produttivo, domanda se non sia opportuno modificare l'attuale meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale, estremamente complesso; chiede inoltre un giudizio sull'uso del carbone per la produzione di energia e se il Ministro possa fornire assicurazioni circa la legittimità della normativa secondaria in materia di localizzazione e costruzione di centrali elettriche.

Il senatore BAIARDI sollecita una riflessione sulle implicazioni ambientali della fonte idroelettrica e sugli sviluppi, specie in termini di sicurezza, dell'uso del nucleare in altri paesi industrializzati.

Il presidente CASSOLA, affermata l'inutilità dei Piani energetici nazionali come strumento di programmazione della politica energetica, anche perchè costantemente disattesi in sede di attuazione, domanda se il Ministro non ritenga esaurita, anche sul piano culturale, una impostazione onnicomprensiva dell'indirizzo politico in tale materia e se non ritenga viceversa più opportuna l'adozione di indirizzi parlamentari di larga massima cui il Governo dovrebbe attenersi. Chiede inoltre un giudizio sulle possibili iniziative che possano consentire lo sblocco di una situazione ormai insostenibile, determinata dalle complesse procedure adottate in materia di localizzazione e costruzione di nuove centrali.

Agli intervenuti fornisce i chiarimenti richiesti il ministro RUFFOLO. Egli ritiene che una politica energetica integrata può essere perseguita attraverso l'unitarietà degli interventi in materia. Ravvisa inoltre l'urgenza di eliminare progressivamente le emissioni inquinanti attraverso l'uso di tecnologie avanzate, ormai largamente disponibili anche se molto costose: al riguardo lamenta che le raffinerie italiane producono livelli di inquinamento superiori ai limiti auspicabili. Nel ribadire quindi la necessità di una politica tariffaria in materia energetica si dichiara favorevole alla utilizzazione dei rifiuti per la trasformazione in energia e sollecita l'impegno di consistenti risorse finanziarie, disposte dalla legge n. 46 del 1982, a favore del risanamento ambientale.

Quanto alla dipendenza dal petrolio egli precisa che il nostro paese non deve perseguire l'obiettivo di un sistema chiuso ma sempre più integrato con il mercato globale; giudica inoltre positivamente l'accordo stipulato con il Ministero dell'industria nel corso del 1989 per la localizzazione di nuove centrali elettriche. Dichiaratosi quindi in sintonia con l'opportunità - prospettata dal senatore Aliverti - di sopprimere l'articolo 7 del disegno di legge n. 1803, ritiene ammissibile l'uso del carbone, al pari di altri elementi, a condizione che vengano rispettati i limiti stabiliti per le emissioni inquinanti.

Il ministro Ruffolo, poi, rilevato che l'utilizzazione di impianti idroelettrici non può essere ampliata ulteriormente in modo significativo, segnala come in altri paesi sembri affermarsi una pausa di riflessione sull'uso del nucleare proprio mentre proseguono gli studi sugli impianti nucleari a sicurezza intrinseca per i quali egli nutre molta considerazione. Circa il concetto di piano energetico, ritiene che esso debba configurarsi solo come un quadro di riferimento delle possibili compatibilità tra le regole del gioco adottate dal governo dell'energia, avendo presenti obiettivi non rigidi ma elastici. L'asserita esigenza di delegificare la materia, purtroppo, viene sempre più spesso contraddetta dalla prassi vigente e, per quanto concerne la localizzazione e la costruzione di nuove centrali elettriche, va sottolineato che l'ostacolo principale è stato rappresentando non tanto dalla valutazione di impatto ambientale quanto dall'ostilità delle popolazioni locali agli insediamenti in questione.

Il presidente CASSOLA ringrazia il ministro Ruffolo e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

Mancia ed altri: «Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477» (1837)

Cuminetti ed altri: «Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: «Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1837, 1855 e 2027; esame e rinvio del disegno di legge n. 1411)

Si riprende l'esame dei disegni di legge nn. 1837, 1855 e 2027, sospeso nella seduta del 22 febbraio, e ha inizio l'esame congiunto del disegno di legge n. 1411.

Il relatore CITARISTI illustra le linee direttrici di un nuovo testo unificato che, tra l'altro, recepisce le indicazioni contenute nelle proposte di emendamento presentate dal presidente Cassola.

Il senatore CARDINALE presenta gli emendamenti del Gruppo comunista alla precedente bozza di testo unificato predisposta dal relatore.

Il presidente CASSOLA avverte che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, non è possibile discutere il merito delle proposte.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, riunitosi nella mattinata odierna.

Oltre alla programmata audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prevista intorno al 20 marzo prossimo - dedicata al ruolo ed alle funzioni dell'Alto Commissariato, occasione nella quale, verosimilmente, potranno essere sollevate questioni in ordine alle recenti prese di posizione del giudice dottor Di Maggio, già collaboratore di quell'Ufficio - ricorda, tra l'altro, gli impegni assunti dalla Commissione per il seguito delle indagini intraprese nella regione calabrese e in alcuni comuni della provincia di Caserta.

Fa inoltre presente che domani, mercoledì 14 marzo, si riunirà il gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini a Catania per esaminare la bozza di relazione sul sopralluogo svoltosi nel gennaio scorso; la Commissione sarà chiamata a discutere sulla relazione stessa durante la prossima settimana.

I commissari presenti concordano con il programma dei lavori illustrato dal Presidente.

In ordine alla ricordata, prossima audizione del Presidente del Consiglio ed all'azione dell'Alto Commissariato, seguono brevi interventi.

Il senatore VETERE ritiene opportuno che, prima dell'audizione del Presidente del Consiglio, si svolga un'audizione del prefetto Sica. In mancanza di questo preventivo incontro con la Commissione, sarà opportuno che il Presidente del Consiglio si predisponga a fornire elementi di risposta in ordine a questioni che potrebbero essere poste allo stesso Alto Commissario.

Il senatore CAPPUZZO rileva con preoccupazione il moltiplicarsi di prese di posizione, anche da parte di persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi delicati, su presunte collusioni fra organizzazioni malavitose ed il cosiddetto «terzo livello». Invita la Commissione a dare un chiaro segnale in proposito, volto a confermare o smentire con chiarezza tali affermazioni; nel primo caso occorrerà promuovere indagini approfondite senza esitazione, nel secondo caso sarà bene non assecondare, nè amplificare prese di posizione ispirate a protagonismo, che fanno perdere tempo e favoriscono soltanto l'azione illecita delle cosche mafiose.

Il deputato ANDÒ, condivise le valutazioni del senatore Cappuzzo e rilevato che, oramai, esiste un certo numero di cittadini che qualifica come «stabilmente dichiaranti» si chiede, in primo luogo, se sia utile dare un seguito, in sede parlamentare, alle loro iniziative ed alle loro dichiarazioni. A meno che la Commissione non entri nell'ordine di idee di ascoltare tali testimonianze, pronta tuttavia a far risultare, se del caso, l'inattendibilità delle dichiarazioni stesse, nonchè dei soggetti che, con troppa facilità, le emettono.

DISCUSSIONE SULLE RISULTANZE DI UNA INDAGINE PRELIMINARE SUGLI ARRESTI DOMICILIARI A NAPOLI

Riferisce alla Commissione il deputato AZZARO, il quale ricorda il sopralluogo compiuto dalla Commissione a Napoli nella primavera del 1989 e le prese di posizione assunte, sul delicato tema degli arresti domiciliari, da magistrati e da responsabili delle forze di polizia operanti in quell'area. Furono in quell'occasione avanzate perplessità per l'elevato numero di arresti domiciliari e per ripetute violazioni alle prescrizioni restrittive, violazioni che avevano determinato l'evasione di noti capi-camorra.

Illustra successivamente il sotto riportato documento:

«La corte di appello di Napoli comunicò che, fino a maggio 1989, risultavano nel distretto 578 detenuti agli arresti domiciliari, di cui 232 di competenza del tribunale di Napoli, e che, inoltre, di costoro 21 erano imputati *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (associazione a delinquere di carattere mafioso).

Sulla base della prodotta documentazione sono stati esaminati estratti di 15 fascicoli del tribunale e corte di appello di Napoli, di un fascicolo del tribunale di S. Maria Capua Vetere, di due fascicoli del tribunale di Avellino, tutti riguardanti il predetto delitto.

Occorre innanzitutto considerare che la materia degli arresti domiciliari, nel periodo antecedente alla visita a Napoli, era regolata

dagli articoli 254-bis e seguenti del vecchio codice di procedura penale; tali norme facevano riferimento alla necessità che il giudice, nel concedere la misura innanzi indicata, valutasse questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o di disinquinamento delle prove, nonché questioni direttamente inerenti la pericolosità dell'imputato e le esigenze di tutela della collettività.

Il nuovo codice di procedura penale (in vigore dal 24 ottobre 1989, quindi successivamente alle vicende giudiziarie esaminate dalla Commissione) articola più sistematicamente la materia delle misure cautelari; stabilisce un criterio di proporzionalità e di adeguatezza delle modalità di tali misure, per cui la custodia in carcere «può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (articolo 275); prevede, altresì, che per detenuti in condizioni di salute particolarmente grave la custodia cautelare in carcere non può essere disposta salvo che sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (articolo 275).

Dunque in base alle norme che regolamentavano la materia prima del maggio 1989, ma sostanzialmente anche in base al nuovo codice di procedura penale (benchè con qualche modifica non irrilevante), se esistono gravi e provate esigenze di natura processuale, ovvero se l'imputato rimane pericoloso tanto da minacciare (se fuori dal carcere) particolari diritti di sicurezza della collettività, in tutti tali casi gli arresti domiciliari non dovrebbero essere concessi, nonostante il grave stato di salute (ci si può limitare al piantonamento in ospedale).

Dall'esame degli estratti degli indicati fascicoli possono trarsi le seguenti osservazioni.

1) Alcuni provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari in favore di noti nomi della criminalità organizzata si sono basati, prevalentemente o esclusivamente, su questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o l'inquinamento delle prove, mentre, nelle motivazioni dei precedenti atti di privazione della libertà, si faceva anche e soprattutto riferimento all'elemento della pericolosità sociale.

2) La misura degli arresti domiciliari è stata concessa per ragioni di salute, spesso previo passaggio attraverso strutture ospedaliere e di cura.

Ciò è stato reso possibile da un lato per la mancanza di un ufficio peritale centralizzato di immediata disponibilità, e di completa affidabilità, in grado di poter dare adeguate e pronte risposte alle richieste della parte; dall'altro per l'assenza, altresì, di idonea assistenza sanitaria ed ospedaliera interna al carcere, che ha determinato la acutizzazione (o la supposta acutizzazione) di una situazione che poteva essere affrontata direttamente in regime intramurario.

I casi più rilevanti riguardano:

GIONTA Valentino - pregiudicato per furto, detenzione di armi, tentato omicidio; imputato *ex* articolo 416-bis quale capo della organizzazione; arrestato in data 8 giugno '85. Venne condannato con sentenza della corte d'appello di Napoli il 6 marzo '87 (anni sei di reclusione), poi annullata dalla Cassazione e, quindi, dalla corte di appello di Napoli il 4 novembre '88 (anni cinque di reclusione). Con quest'ultima decisione vennero concessi gli arresti domiciliari sulla base della misura della detenzione già scontata e per ragioni di salute. Il

12 aprile '89 viene accertato l'allontanamento arbitrario del Gionta. Con ordinanza del 21 aprile '89 la corte revocò gli arresti domiciliari. Successivamente il Gionta venne rintracciato e arrestato a Nizza.

GIULIANO Luigi - imputato *ex* articolo 416-*bis*. Venne inizialmente trasferito in ospedale in stato di detenzione per accertamenti medici non praticabili in carcere e, successivamente, ottenne gli arresti domiciliari da una sezione feriale della corte di appello di Napoli, con provvedimento poi annullato dalla Cassazione.

FABBROCINO Mario - precedenti penali per detenzione di armi e per associazione a delinquere (articolo 416-*bis* del codice penale), appartenente alla "Nuova famiglia". Fu trasferito prima in ospedale e poi presso la sua residenza in condizione di arresti domiciliari; undici giorni dopo il ritorno nel domicilio venne accertata la sua evasione.

ZAZA Salvatore - precedenti penali per vari reati; imputato *ex* articolo 416-*bis* del codice penale, per partecipazione alla "Nuova camorra organizzata" ed alla "Nuova famiglia" dal tribunale di Napoli il 23 aprile '86 a dieci anni di reclusione. Venne ricoverato in ospedale e successivamente la corte di appello di Napoli, su parere favorevole della direzione sanitaria di tale nosocomio, gli consentì di ritornare al suo domicilio alle medesime condizioni.

Rilevate le contraddizioni sopra cennate, si ritiene che sulla valutazione delle decisioni dell'autorità giudiziaria l'esame debba essere condotto dal Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto di competenza si evidenziano alcune carenze strutturali che è necessario prontamente risolvere ad evitare il ripetersi di simili vicende.

In primo luogo occorre la formazione centralizzata di un ufficio perizie interdisciplinare in condizione di poter esprimere parere tecnico (adeguato quanto immediato) sulla denunciata infermità del detenuto. È rischioso ed improduttivo affidarsi in tali circostanze a certificazioni ospedaliere, ovvero a medici nominati dal giudice, sia per ragioni di condizionamenti assai frequenti nella zona, sia anche per stringere i tempi di una valutazione tecnica che spesso deve essere data in qualche giorno.

In secondo luogo occorre creare nel carcere, in una distribuzione regionale o interregionale "vere e proprie strutture ospedaliere interne, gestite da personale carcerario e della unità sanitaria locale con trattamento interamente penitenziario, quale referente medico per interventi, cure e degenze di particolare natura. Attualmente i centri clinici interni alle carceri sono 4 nelle zone meridionali e 10 nelle altre regioni e i posti-letto riservati negli ospedali civili (ove poter piantonare i detenuti) sono 76 nel Sud e 137 nel centro Nord", vedi la relazione della Commissione approvata nella seduta del 20 dicembre 1989).

Questo sistema si è rivelato insufficiente, costoso ed inutile ed ha originato (anche se talvolta pretestuosamente) le distorsioni innanzi precisate nella concessione degli arresti domiciliari. È necessario riformarlo, porre le condizioni per cui tutte le infermità possano essere

curata in ambiente penitenziario, in tal modo eliminando alla radice la possibilità di allontanamenti dal carcere che creano gravi problemi per la sicurezza della collettività».

Sulla relazione illustrata dal deputato Azzaro si apre una discussione.

Il senatore CALVI sottolinea la costante sottovalutazione della pericolosità sociale di moltissimi detenuti per delitti di stampo mafioso che hanno fruito degli arresti domiciliari e, spesso, successivamente sono sfuggiti al controllo della giustizia e delle forze dell'ordine.

Condivise le valutazioni del deputato Azzaro, ritiene tuttavia necessario cercare le responsabilità personali di sanitari, magistrati e quanti altri hanno determinato una situazione che non esita a definire inquietante e gravissima. Sottolinea che la pubblica opinione non vuole soltanto dei giudizi di carattere generale, certamente condivisibili: vuole sapere a chi debbano essere attribuite le responsabilità di certe scelte. Condivide la richiesta al Consiglio superiore della magistratura di esaminare le decisioni assunte al riguardo dall'autorità giudiziaria. Ritiene tuttavia opportuno che la Commissione, proseguendo nell'indagine iniziata, approfondisca il profilo delle personali responsabilità connesse con il fenomeno dell'abuso degli arresti domiciliari che, peraltro, non si verifica soltanto nell'area napoletana.

Il senatore IMPOSIMATO condivide il grave giudizio sulla situazione degli arresti domiciliari, con particolare riferimento a quelli concessi vigente il vecchio codice di procedura penale (fino all'ottobre '89).

Ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento. Suggerisce che la Commissione trasmetta le risultanze della propria indagine preliminare oltre che al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia perchè promuova un'inchiesta approfondita.

Occorre infatti chiarire se l'uso distorto di questo istituto sia da ascrivere a mera incapacità professionale di sanitari e di magistrati, ovvero a collusioni con gli ambienti camorristici e ad azioni intimidatorie della malavita organizzata.

Il senatore CAPPUZZO, espresso vivo interesse per la relazione del deputato Azzaro e per il richiamo alle responsabilità dei singoli fatto dal senatore Calvi, rileva come, alla luce dell'esperienza, l'istituto degli arresti domiciliari, così come è oggi disciplinato, mostri con tutta evidenza dei limiti vistosi. Esprime sconcerto per l'elevato numero di arresti domiciliari di cui hanno fruito condannati per delitti di mafia. Occorre, certo, rispettare l'alto grado di civiltà giuridica espresso da alcuni istituti, quale quello degli arresti domiciliari; ma non è più concepibile combattere efficacemente certe forme di criminalità come quella mafiosa, senza tenere in debito conto l'effettiva possibilità di svolgere tutti i controlli necessari per criminali che sono spesso ad alto indice di pericolosità sociale.

Ritiene che l'ordinamento sia, anche con il nuovo codice di procedura penale, eccessivamente permissivo, specialmente in ambienti sociali dove è difficile sfuggire alle regole della compiacenza e delle

collusioni. Rileva infine gli effetti perversi generati dall'uso distorto degli arresti domiciliari: le forze dell'ordine impiegano molto personale per controllare gli arrestati e questi restano spesso liberi di dirigere traffici illeciti tramite i loro complici, se non, come spesso accade, addirittura direttamente.

Il deputato BARGONE condivide il senso della relazione illustrata dal deputato Azzaro, nonché la proposta, dello stesso relatore, di trasmettere il documento della Commissione sia al Consiglio superiore della magistratura sia al Ministro di grazia e giustizia per il seguito di rispettiva competenza.

Ritiene altresì opportuno allargare le indagini della Commissione ad altre regioni, compiendo sopralluoghi mirati, prevalentemente, sulla gestione degli arresti domiciliari. La Commissione è inoltre in grado, con i documenti in proprio possesso, di operare ulteriori approfondimenti che conducano alla formulazione di eventuali idonee proposte di modificazione del nuovo codice di procedura penale in questa delicata materia.

Il deputato ANTONINO MANNINO osserva che, anche nel corso del sopralluogo che una delegazione della Commissione ha effettuato presso il carcere di Poggioreale, sono emerse notevoli difficoltà nella gestione degli arresti domiciliari, soprattutto per le pressioni che vengono esercitate dall'esterno e per lo scarso rilievo attribuito al requisito della pericolosità sociale.

Concorda con le proposte formulate dal deputato Azzaro e si chiede se non possa anche essere utile, in funzione di deterrenza, prevedere l'invio periodico all'Alto commissario o ad altri uffici competenti dell'elenco delle misure di custodia cautelare disposte.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA ritiene che la Commissione debba evitare di esprimere valutazioni negative su un istituto alternativo alla pena detentiva, come quello della custodia cautelare, che ha svolto mediamente una funzione apprezzabile. È giusto, a suo avviso, denunciare gli abusi che vengono commessi e le eventuali violazioni di legge, ma non ci si può basare su di essi per giungere ad una critica globale di un istituto esistente anche in altri Paesi.

Concorda, tuttavia, con la proposta di trasmettere il documento approvato dalla Commissione al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia.

Il deputato MELELEO, osservato che in effetti non viene messo in discussione l'istituto della custodia cautelare, quanto piuttosto gli abusi che sono stati commessi nella fase applicativa, rileva come nella relazione del deputato Azzaro siano delineati con chiarezza i fatti su cui la Commissione ha posto la sua attenzione, mentre vi è forse qualche cautela nella formulazione delle conclusioni e delle proposte.

A suo avviso, è necessario giungere ad una chiara indicazione delle responsabilità degli organi competenti ed è altresì indispensabile che siano realizzati controlli penetranti. Concorda con la proposta di adeguare i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine e, soprattutto,

con l'opportunità di realizzare strutture sanitarie specifiche per i detenuti.

Il senatore CORLEONE considera essenziale prendere in esame alcuni casi specifici in cui si sono verificate delle vere e proprie violazioni di legge e che indicano il «potere» che sono in grado di esercitare taluni detenuti. È opportuno, quindi, a suo giudizio, approfondire la materia per verificare che la legge che regola gli arresti domiciliari sia correttamente applicata, ma non è accettabile che essa sia criticata e messa in discussione proprio da quelle forze politiche che hanno contribuito ad approvarla.

Esprime la propria contrarietà ad ogni applicazione di leggi dello Stato differenziata su base regionale e ribadisce la necessità di adeguare le strutture in modo che, sull'intero territorio nazionale, possano essere concretamente riconosciute le garanzie previste per tutti i cittadini.

Il senatore CABRAS concorda pienamente con la relazione del deputato Azzaro, poichè in essa si parte dai fatti e si propongono soluzioni concrete senza indulgere ad accentuazioni di tipo demagogico. È essenziale, a suo avviso, distinguere tra istituti previsti dalle leggi vigenti e la applicazione che ne viene fatta; infatti da una cattiva applicazione delle norme non deve derivare necessariamente una revisione legislativa.

Si augura che gli organi competenti possano individuare la responsabilità di una gestione degli arresti domiciliari così carente e che il documento della Commissione possa essere un utile strumento di informazione in una materia, come quella della lotta alla mafia, in cui prevalgono le notizie ad effetto ed è insufficiente il serio approfondimento delle questioni.

Il presidente CHIAROMONTE, precisato che la Commissione ha mantenuto in questa vicenda una grande cautela, anche allo scopo di evitare che la denuncia di casi di abuso potesse comportare la messa in discussione dell'istituto degli arresti domiciliari, osserva che, nella relazione, può essere maggiormente sottolineato come lo scopo della Commissione sia quello di riferire su una non soddisfacente applicazione della legge.

Concorda che la proposta di inviare la relazione ai presidenti del Senato e della Camera e di trasmetterla al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia, affinché accertino in concreto le eventuali responsabilità. Ritiene che la Commissione potrà valutare in seguito se estendere l'indagine sugli arresti domiciliari ad altre province.

Il deputato AZZARO precisa di non aver voluto in alcuno modo attenuare la gravità dei fatti, ma piuttosto evitare che si fornissero spunti per inutili campagne accusatorie. La Commissione, a suo giudizio, ha il dovere di denunciare quanto ha potuto accertare nel corso del suo sopralluogo e sulla base della documentazione in suo possesso, ma deve astenersi dalle denunce generiche e rimettersi alle indagini che saranno compiute in altra sede.

Non ha ritenuto di mettere in discussione istituti previsti da leggi vigenti; concorda sulla proposta di introdurre alcune modifiche al testo della relazione, come quella testè proposta dal Presidente e quella volta a prevedere la trasmissione del documento anche al Ministro di grazia e giustizia.

La relazione viene quindi approvata dalla Commissione che dà mandato al Presidente di apportare ad essa le modifiche proposte.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SU INIZIATIVE IN AMBITO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE PER LA LOTTA AL NARCOTRAFFICO ED AL RICICLAGGIO DEL DENARO DI ILLECITA PROVENIENZA

Il Presidente, dopo aver chiarito che la bozza di relazione è stata elaborata sulla base di contributi di esperti ed in seguito agli incontri che la Commissione ha avuto in diverse sedi internazionali, osserva che obiettivo del documento è quello di promuovere una azione verso i Parlamenti dei paesi della Comunità europea per l'armonizzazione delle leggi contro il narcotraffico ed il riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Propone che, in considerazione della complessità della relazione, essa sia distribuita ai commissari affinché abbiano modo di esaminarla e di inviare le eventuali osservazioni alla presidenza entro i primi giorni della prossima settimana. In mancanza di osservazioni il documento potrebbe considerarsi approvato.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 10.

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi di aver ricevuto nel pomeriggio di ieri, su loro richiesta, la vedova e la figlia del generale Rana, Presidente del Registro Aeronautico Italiano (Rai) nel 1980, le quali, in merito al viaggio compiuto negli Stati Uniti dal loro congiunto nel corso del 1980, dopo l'incidente di Ustica, hanno esibito il passaporto del generale Rana, che è stato acquisito in copia dalla Commissione, dal quale risulta che tale viaggio non ebbe luogo prima del 4 ottobre. Il Presidente informa di avere altresì incontrato l'ingegnere Vittorio Fiorini, nel 1980 e a tutt'oggi responsabile del servizio certificazione materiale aeronautico del Rai, il quale ha dichiarato, mostrando la documentazione relativa, di aver accompagnato il generale Rana negli Stati Uniti solo nell'ottobre 1980 e di non essere personalmente a conoscenza di altri viaggi effettuati negli Stati Uniti dal Presidente del Rai nel corso di quell'anno, dopo l'incidente di Ustica.

Il Presidente ricorda peraltro che in una recente lettera indirizzata alla Commissione il generale Santucci ha precisato, confermando la testimonianza da lui resa alla Commissione, che il viaggio del generale Rana a cui egli ha sempre fatto riferimento si verificò in un periodo sicuramente precedente al 10 settembre 1980; tale circostanza, secondo notizie di stampa, sarebbe stata confermata da un'altro ufficiale dell'Aeronautica che prestava servizio presso l'Ambasciata italiana a Washington.

Quanto alle notizie comparse negli ultimi giorni sulla stampa relativamente alla traduzione del rapporto del Royal Research and Development Establishment (Rarde), precisa che esso fu consegnato al

Collegio peritale Blasi nel novembre del 1988 ed è stato acquisito dalla Commissione il 18 ottobre 1989 nella sua versione originale inglese. Su richiesta di alcuni commissari, egli ha disposto, nel gennaio scorso, la traduzione del testo in italiano a cura di interpreti-traduttrici del Senato: tale traduzione, che rappresenta esclusivamente uno strumento per facilitare la lettura del testo originale, è stata consegnata alla segreteria della Commissione giovedì 8 marzo ed è a disposizione di tutti i commissari.

In ordine al problema sollevato nella precedente seduta dal deputato De Julio circa la mancata acquisizione da parte della Commissione del documento del Sios Aeronautica datato 27 giugno 1980 e compreso in un elenco interno alla documentazione del 2° Reparto relativa all'incidente di Ustica, il Presidente comunica che, su sua richiesta, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha fatto presente in data 7 dicembre 1989 che il documento in oggetto, erroneamente datato 27 giugno 1980, corrisponderebbe in realtà ad un documento senza data indicato al numero 17 nell'elenco, diverso dal precedente, della documentazione inviata dall'Aeronautica alla Commissione il 15 novembre 1989.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE
SUL CASO USTICA NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1990 IN ORDINE ALLO
STATO DEI LAVORI DELL'INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE ALL'INCI-
DENTE AEREO DI USTICA*

Prende la parola il senatore LIPARI il quale, espressa gratitudine al Presidente per il prezioso lavoro svolto e per lo spazio concesso al dibattito in corso, spazio che tuttavia sembra prestarsi alla enunciazione, da parte degli intervenuti, di personali ricostruzioni della vicenda non necessariamente legate all'argomento all'ordine del giorno, ritiene che il documento in discussione si limita opportunamente a fotografare con fedeltà l'attività di inchiesta svolta dalla Commissione sul caso Ustica, cosicchè non resta che prenderne atto e proseguire nello svolgimento dell'indagine parlamentare.

Dopo aver osservato che apparirebbe assolutamente corretto e incontestabile trasmettere ora alle due Camere un documento come quello redatto dal Presidente purchè si espliciti chiaramente che tale atto non preclude ulteriori accertamenti, il senatore Lipari sottolinea quanto sconveniente e scorretto, rispetto alla posizione istituzionale della Commissione ed ai compiti che le sono propri, sia proiettare un'immagine secondo la quale anche all'interno dell'organo parlamentare continuano a scontrarsi due contrapposti partiti, quello che privilegia l'ipotesi del missile e quello che invece si dichiara certo che a causare il disastro fu l'esplosione di una bomba.

Contrariamente a quanto affermato nella precedente seduta dal senatore Toth, non è possibile sostenere che le disfunzioni ed i ritardi individuabili nel comportamento dell'Aeronautica o di singoli componenti delle Forze Armate siano rilevanti agli occhi della Commissione solo in quanto dolosi. È evidente infatti che compito della Commissione è quello di registrare, e successivamente valutare, i suddetti comportamenti anche qualora siano semplicemente colposi o addirittura meno

che colposi. Tenuto conto che la tradizione delle Forze Armate italiane è improntata ad un estremo rigore formale, risulterebbe inammissibile, a giudizio del senatore Lipari, in relazione ad una vicenda di enorme rilevanza, accettare un atteggiamento generico e lassista che si fa scudo di mere carenze normative per giustificare talora gravi lentezze e disfunzioni. Del resto molte di tali disfunzioni sono state ammesse nella relazione redatta dal dal generale Pisano, che può costituire un utile punto di riferimento; altre carenze sono state accertate dalla Commissione, risultando nel complesso evidente che nell'andamento delle indagini si sono registrati oggettivi ritardi e malfunzionamenti, che appaiono rilevanti anche senza ipotizzare deliberate reticenze e complicità in operazioni depistanti. In particolare non può essere trascurata l'ambiguità che ha caratterizzato alcuni gravi episodi, come il fallimento dell'Itavia avvenuto in circostanze poco limpide e in un momento in cui già poteva escludersi con certezza l'ipotesi del cedimento strutturale.

Non sembra pertanto soddisfacente, continua il senatore Lipari, limitare l'esito dell'indagine condotta dalla Commissione alla indicazione di alcune, pur necessarie, innovazioni normative in materia di incidenti aerei, essendo invece compito prioritario della Commissione formulare valutazioni su quanto è accaduto, nell'auspicio che tutte le istituzioni, comprese le Forze Armate, collaborino in modo aperto e costruttivo, senza trincerarsi in difese miopi e pedanti di posizioni non corrispondenti all'interesse generale. Da questo punto di vista, se la relazione del generale Pisano deve giudicarsi positivamente, d'altra parte alcuni comportamenti successivi - tra cui in particolare le osservazioni al documento Gualtieri formulate, per conto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, dallo stesso generale Pisano - suscitano fondate perplessità, nella misura in cui si pongono nella prospettiva di un improprio rapporto dialettico nel quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica si arrogerebbe il ruolo di controparte della Commissione.

In conclusione il senatore Lipari giudica il documento del Presidente una puntuale ricostruzione dell'attività svolta dalla Commissione, la cui presentazione non contrasta peraltro con il proseguimento delle attività di inchiesta sul caso Ustica che dovranno essere tempestivamente calendarizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Il deputato CIPRIANI concorda con il senatore Lipari nel giudicare il documento redatto dal Presidente una esatta fotografia dell'indagine finora compiuta dalla Commissione sul caso Ustica, pur rilevando che in tale documento sono contenute affermazioni di carattere valutativo, quali in particolare i riferimenti a quello che può essere considerato un vero e proprio insabbiamento della perizia redatta dal Ntsb nel novembre del 1980 e alle azioni, messe in atto soprattutto dall'Aeronautica militare, tese a contrastare l'ipotesi del missile.

Non del tutto condivisibile appare invece la parte conclusiva del documento Gualtieri, dove si afferma che la valutazione di determinati comportamenti di apparati pubblici è implicita nei fatti esposti, quando invece proprio sulla base dei fatti accertati è possibile fin d'ora formulare giudizi espliciti ed argomentati sulle azioni che hanno impedito o ritardato il raggiungimento della verità.

In particolare alcune questioni, rimaste ancora in ombra, meritano di essere sottolineate e approfondite: in primo luogo il problema connesso al significato della sigla «codice 56», in relazione al quale le evidenti reticenze e contraddizioni in cui è caduto il generale Arati, responsabile del Soc di Martina Franca nel 1980, nella sua testimonianza di fronte alla Commissione e le risposte fornite dal generale Pisano per quanto concerne l'individuazione dell'aereo proveniente dalla Libia al quale la difesa aerea attribuì tale sigla, denotano nel complesso non una semplice e giustificabile confusione, ma la precisa volontà di non chiarire elementi oggettivamente importanti. Tale impressione è corroborata dalle numerose, contrastanti affermazioni rilasciate da diversi ufficiali dell'Aeronautica in merito al funzionamento, nella serata del 27 giugno 1980, del radar di Siracusa, del quale non è stata acquisita alcuna documentazione, forse perchè non più esistente, e di cui addirittura non si è potuto ancora appurare con certezza l'effettiva portata. Non si può non ricordare inoltre la risposta totalmente evasiva dell'ammiraglio Porta alla richiesta di fornire alla Commissione il quadro completo della situazione aeronavale nel Tirreno nel giorno dell'incidente e di chiarire il significato di un Notam che per il 27 giugno prevedeva una esercitazione a fuoco nella zona di interesse, risposta giustificata attraverso una asserita indisponibilità di documentazione, ma che è stata nettamente contraddetta da altre testimonianze assunte dalla Commissione, in particolare quella del maggiore Patroni Griffi. È poi necessario chiarire attraverso la convocazione dell'ammiraglio Martini quanto emerge con evidenza in una lettera del Sismi in cui si afferma l'esistenza di un accordo tra Stati Uniti e Francia avente lo scopo di impedire il recupero delle parti del relitto più rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Nell'associarsi alle richieste di ulteriori accertamenti formulate dai deputati De Julio e Bellocchio nella precedente seduta, il deputato Cipriani ribadisce come, a suo giudizio, gli elementi finora raccolti dalla Commissione mettano in risalto l'esistenza di comportamenti dell'Aeronautica militare non interpretabili come semplici disfunzioni o difficoltà determinate da carenze normative, ma come espressione di una vera e propria volontà di occultamento della verità.

Il senatore TOTH, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal senatore Lipari, chiede di poter intervenire in merito al processo verbale.

Il PRESIDENTE fa presente che il processo verbale, di cui si è data integrale lettura ad inizio di seduta secondo quanto prescrive il Regolamento, è già stato approvato: concede pertanto la parola al senatore Toth purchè si limiti a rendere, se lo desidera, soltanto alcune precisazioni.

Il senatore TOTH afferma di essersi accorto soltanto dopo aver ascoltato il senatore Lipari di una imprecisione contenuta nel processo verbale, nel punto in cui gli attribuisce l'affermazione secondo la quale: «compito della Commissione è verificare se le inadempienze e le omissioni che possono essere contestate corrispondano o meno a

comportamenti dolosi posti in atto dalle Forze Armate, dai politici o dalla magistratura ...». Osserva che tale affermazione non è contenuta in nessun punto delle dichiarazioni da lui rese nella precedente seduta.

Il deputato BELLOCCHIO, intervenendo per un richiamo al Regolamento, rileva che, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento del Senato e dell'articolo 13 del Regolamento interno, il senatore Toth non avrebbe avuto in realtà diritto di parola, non dovendo intervenire per fatto personale ed essendo stato già letto ed approvato, in sua presenza e ad inizio di seduta, il processo verbale della seduta precedente. Per quanto riguarda il merito della contestazione, comunque, sarà sufficiente confrontare il processo verbale con il resoconto stenografico.

Il PRESIDENTE invita il senatore Toth a verificare personalmente la rispondenza del processo verbale alla trascrizione stenografica del passaggio da lui segnalato, riservandosi peraltro di effettuare egli stesso tale verifica.

Prosegue successivamente il dibattito sulle comunicazioni del Presidente con l'intervento del deputato CASINI il quale afferma che uno dei più gravi rischi delle Commissioni d'inchiesta è quello di trasferire al loro interno il dibattito e le posizioni politiche dei partiti, dimenticando il diritto dovere per i singoli parlamentari di sentirsi vincolati, nell'autonomia del loro giudizio, unicamente all'alto mandato avuto dal Parlamento. Come Vice Presidente della Commissione ritiene pertanto di dover svolgere alcune considerazioni, esprimendo la soddisfazione per il lavoro svolto, ma denunciando nel contempo il rischio che la Commissione diventi permeabile alle grandi pressioni esterne, spesso rivolte a finalità diverse dall'accertamento della verità sul caso Ustica. Emblematica a tal proposito è la vicenda Gheddafi, rispondente a logiche di politica internazionale, che pure ha suscitato tante attese nell'opinione pubblica italiana: il tutto si è concluso con la visita di una delegazione di magistrati libici in Italia i quali, lungi dal produrre prove della ricostruzione dell'incidente precedentemente diffusa con clamore, si sono limitati a chiedere sostegni documentali ai magistrati italiani.

C'è dunque il rischio di contrapporre, in questa vicenda, tesi prefabbricate che poco hanno a che fare con un sereno ed approfondito accertamento della verità. D'altra parte basta pensare al problema dell'indennizzo per la Compagnia Itavia per capire quali e quanti siano gli interessi in gioco.

Il deputato Casini rileva che la Democrazia Cristiana, che ha assicurato continuità di presenza ai lavori della Commissione, non ha tesi prestabilite e, nel prendere atto del lavoro svolto, ritiene che sia importante oggi pervenire ad un punto fermo che determini le metodologie del lavoro futuro ed eviti il rischio, sempre presente, di deformazione della verità: con grande preoccupazione si è assistito negli ultimi mesi ad un susseguirsi di falsi scoop, il più delle volte subito smentiti, che certo non hanno contribuito alla credibilità delle istituzioni.

D'altra parte la Commissione non può occuparsi più di tanto dell'individuazione delle cause materiali del disastro poichè questo fuoriesce dal suo compito istituzionale: essa non è infatti chiamata all'accertamento materiale dei fatti, che compete alla magistratura, e non può accettare il grave rischio, che più volte si è evidenziato, di subordinare l'inchiesta parlamentare alle ragioni della politica-spettacolo.

Il ruolo della Commissione non consiste nell'inseguire i vari collegi peritali o nel favorire l'acquisizione di competenze aeronautiche dei commissari: ciò facendo si rischierebbe il ridicolo e non si contribuirebbe a rispondere alle motivazioni per cui la Commissione è stata istituita ed ha avuto la proroga dal Parlamento.

Il deputato Casini osserva che la prerelazione Gualtieri contiene elementi importanti: si è constatata la mancanza di normative precise in casi di incidenti aerei; è emersa la mancanza di coordinamento tra diversi settori dello Stato: il rapporto Governo-Servizi-Forze Armate non sempre si è sviluppato in modo lineare, il più delle volte per disfunzioni organizzatorie; si sono constatate lacune funzionali e organizzative dell'Aeronautica in ordine ai sistemi radar, alle procedure, ai rapporti Sios-Sismi. Dire tutto ciò non significa accettare l'operazione, tuttora in corso, tendente a delegittimare le Forze Armate italiane che sono un corpo sano e nei cui confronti tutti hanno un debito di riconoscenza.

È necessario che le incertezze, le inadeguatezze, il pressappochismo emergano e vengano evidenziati in un documento della Commissione che le Assemblee delle due Camere possano esaminare: il rischio infatti è quello di continuare in interminabili audizioni, fuori da ogni ordine metodologico, e di stabilire un canale parallelo al lavoro della magistratura, mai come oggi fortemente impegnata nello svolgimento degli accertamenti materiali. A tale proposito si può solo esprimere soddisfazione se una rinnovata attenzione dell'opinione pubblica ha contribuito a dare maggiore impulso alle indagini e prendere atto che un rischio da evitare è quello di interferire con l'autonomo e delicato lavoro dei magistrati.

Al termine del dibattito, la relazione Gualtieri, conclude il deputato Casini, va dunque sottoposta all'Ufficio di Presidenza per la redazione di un documento che stabilisca determinati punti fermi: il giudizio su alcuni comportamenti del passato e l'indicazione al Parlamento di metodologie operative e di normative chiare per possibili casi analoghi.

Il deputato DE JULIO interviene sull'ordine dei lavori giudicando scorretto che alcuni commissari rinuncino a parlare e si prenotino anticipatamente per la prossima seduta.

Il PRESIDENTE osserva che il rilievo del deputato De Julio non è sostanzialmente condivisibile poichè era stato stabilito che la discussione sulle sue comunicazioni si sarebbe svolta nell'arco di tre sedute e dunque non si può impedire ai commissari di scegliere di intervenire nella prossima seduta, già programmata per venerdì 16 marzo. Rende noto inoltre che alla fine del dibattito egli effettuerà una replica.

Prende successivamente la parola il senatore BOSCO il quale, ringraziato il Presidente per l'impegno e la serietà con cui ha tentato di realizzare una prima sintesi di una materia tanto complessa, ricorda che la Commissione, all'inizio dell'inchiesta, respinse la sua proposta di condurre direttamente, con l'ausilio di esperti o di strutture specializzate, alcuni approfondimenti in ordine alla lettura dei dati radar, alle conseguenze che dovrebbero derivare dall'esplosione di una testa di guerra di un missile in prossimità di un aereo e sui reperti dell'aereo distrutto: si sostenne che non si potevano disporre perizie che avrebbero potuto apparire come alternative o concorrenziali rispetto a quelle fatte svolgere dalla magistratura. Anche limitatamente all'ambito di indagine in tal modo circoscritto - ambito che il Presidente, nel suo documento, definisce come ricerca di responsabilità per le difficoltà riscontrate nella conduzione delle inchieste precedenti - la Commissione, a suo giudizio, ha finito per fare ben poco, limitandosi ad indagare prevalentemente, per non dire esclusivamente, sul comportamento dell'Aeronautica Militare.

Il senatore Bosco sottolinea in particolare come nessuna indagine sia stata effettuata dalla Commissione su quanto è successo nei primi giorni dopo l'evento, quelli più delicati ed importanti, e ricorda le competenze attribuite dal codice della navigazione, in caso di incidente aereo, alla Commissione tecnico-formale tempestivamente nominata dal ministro dei trasporti Formica. Giudica al riguardo grave ed inspiegabile la generale sottovalutazione del ruolo svolto, o che avrebbe dovuto essere svolto, dalla Commissione Luzzatti sulle cui tre relazioni, presentate rispettivamente il 31 luglio, il 5 dicembre 1980 e il 16 marzo 1982, si sofferma. Nella prima, in particolare, non si fa alcun cenno alle tracce presenti nei dati del radar Marconi, di cui la Commissione era già venuta in possesso, il che dimostra che al 31 luglio 1980 nessun esperto in Italia aveva attribuito a quei segnali - non presenti sui nastri Selenia e di Marsala, nè sulle registrazioni di Licola - un qualsiasi riferimento ad aerei od oggetti volanti, interpretandoli invece come falsi echi. Benchè la prima prerelazione termini con l'indicazione di un accertamento da effettuare nei mesi successivi - il controllo incrociato tra le risultanze dei radar civili Selenia e Marconi e del radar militare di Marsala - è da osservare che la Commissione Luzzatti non effettuò mai tale controllo neppure dopo la consegna dei nastri.

Il senatore Bosco, sottolineata la strana presenza di un rappresentante dell'Itavia nella visita compiuta dalla Commissione Luzzatti al Ntsb a Washington nel novembre 1980, rileva l'errore in cui è involontariamente incorso il Presidente quando riporta nel suo documento alcune affermazioni attribuite a John Macidull dal giornalista Scialoja nell'ambito di un'intervista pubblicata da «L'Espresso» il 2 luglio 1989 come se fossero quelle contenute nella perizia redatta dall'esperto americano nel 1980. Contrariamente a quanto si sostiene nel testo dell'intervista, il frammento rinvenuto nel corpo di una passeggera proviene dal pannello trapezoidale sinistro, e non destro, del vano carrello, come chiaramente indicato nella relazione conclusiva della Commissione Luzzatti.

Sempre in merito alla perizia affidata all'ente americano Ntsb, il senatore Bosco giudica poco serio il modo con cui Macidull ha

effettuato la analisi dei dati del radar Marconi: da una lettura attenta della perizia, genericamente e forse anche non correttamente sintetizzata nella seconda prerelazione della Commissione Luzzatti, si comprende che Macidull dopo aver individuato i tre *plots* prima dell'incidente, completa la rotta dell'ipotizzato aereo attaccante ricorrendo ad alcune conclusioni cui era pervenuta, per altro in modo assai problematico, la Selenia nella sua prima analisi dei dati radar. È forse la prima volta che capita di rilevare come, nell'ambito di un'inchiesta su un fatto tanto drammatico e complesso, un istituto pur apprezzato nel mondo effettui una perizia non attraverso una analisi unitaria che utilizzi la stessa tecnica e gli stessi criteri, ma, in nome di una urgenza che i fatti hanno poi dimostrato essere inesistente, attraverso l'arbitraria congiunzione di due analisi realizzate con metodi e tecniche diverse.

Il senatore Bosco osserva quindi che i dati dei radar militari sono stati sottovalutati da tutti, a partire dagli stessi inquirenti, tanto che un esame incrociato di ciò che è stato visto dai due radar di Ciampino e dai radar militari di Marsala e di Licola si è realizzato solo negli ultimi mesi e forse proprio per merito della Commissione parlamentare. Se tale accertamento fosse stato realizzato all'inizio dell'inchiesta, come programmato dalla Commissione Luzzatti nella seconda prerelazione, il problema si sarebbe incentrato sin da allora solo ed esclusivamente sull'esattezza della interpretazione dei dati del radar Marconi, in quanto gli altri tre non hanno visto i tre *plots* che Macidull ha attribuito ad un aereo.

Si sofferma quindi sulle risultanze degli esami di laboratorio di alcuni reperti, analisi che ancora non sono state concluse, dovendosi completare le investigazioni secondo le metodologie e le tecniche suggerite dal Rarde nei casi di sospetta deflagrazione di ordigno esplosivo. Infatti le molteplici penetrazioni di particelle dotate di alta velocità nei rivestimenti della cabina e particolarmente nei cuscini manifestano un evento comunemente associato alla deflagrazione di un ordigno esplosivo: ciò è stato verificato sperimentalmente dall' Aib e dal Rarde.

Da ultimo il senatore Bosco sottolinea una questione a suo giudizio inquietante relativa al comportamento della Commissione Luzzatti la quale, pur affermando nella sua ultima relazione presentata nel marzo 1982 che ulteriori analisi di laboratorio potevano permettere di individuare la natura dell'ordigno esplosivo e il suo relativo posizionamento al momento della deflagrazione, non effettuò più alcun accertamento, neppure quelli che riteneva si potessero terminare al massimo entro tre mesi: è da chiedersi perchè la Commissione abbia rinunciato ad assolvere ai suoi compiti e perchè da quel momento il Ministro dei trasporti abbia rinunciato di fatto a continuare ad osservare un preciso ed inequivocabile precetto di legge. Il Paese da quel momento è rimasto senza un organo di indagine, l'intera inchiesta gravando sulle spalle di un singolo magistrato che dovette operare per oltre due anni senza l'ausilio di un qualsiasi organo tecnico indispensabile per un'indagine così complessa e difficile. Non si può non rilevare, conclude il senatore Bosco, che, subito dopo la consegna della relazione Luzzatti, la BBC diffuse un documentario che anticipò ogni conclusione dando sin da allora per dimostrata la tesi del missile: è

veramente strano che nessuno in Italia si sia chiesto chi abbia ordinato quella trasmissione e chi ne abbia pagate le spese.

Il PRESIDENTE rinviato il seguito della discussione alla prossima seduta, dà la parola al senatore Toth in merito alle osservazioni da lui formulate sul processo verbale della precedente seduta.

Il senatore TOTH afferma, che, a suo giudizio, il tono generale delle sue dichiarazioni è stato leggermente diverso da quello risultante dal processo verbale che, nella sostanza, altera quanto da lui detto.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del senatore Toth, facendo peraltro osservare che alla pagina 45 del resoconto stenografico della seduta precedente sono riportate le affermazioni del senatore Toth di cui dà fedelmente conto il capoverso del processo verbale oggetto di osservazioni.

Il deputato DE JULIO, preso atto della comunicazione resa dal Presidente in apertura di seduta sul documento del Sios Aeronautica datato 27 giugno 1980, chiede che si approfondisca ulteriormente la questione, tenuto conto del fatto che il documento, senza data e senza firma, indicato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica come corrispondente a quello erroneamente datato 27 giugno 1980 è un allegato ad una lettera inviata dal generale Tascio al Sismi e al Gabinetto del Ministro della difesa e coincide, salvo che per due periodi che sono stati espunti, ad un appunto redatto dal colonnello Argiolas.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta testè avanzata dal deputato De Julio.

Avverte poi che, secondo quanto comunicato dal competente ufficio del Senato non sarà possibile disporre, per la seduta odierna, del resoconto stenografico immediato.

Il Presidente osserva infine che, lo svolgimento del dibattito smentisce nei fatti la versione diffusa dalla stampa secondo la quale la Commissione si sarebbe divisa nel giudizio sul documento da lui redatto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 16 marzo 1990, alle ore 9,30, per il seguito della discussione sulle comunicazioni da lui rese sul caso Ustica nella seduta del 14 febbraio scorso.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 13 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente SCÀLFARO dà notizia di una lettera, con la quale il senatore Florino annunzia che non parteciperà alla seduta in conseguenza di un'intervista, rilasciata dall'onorevole Zamberletti al quotidiano *Il Mattino*, che ritiene aver anticipato alcuni temi inerenti alla odierna audizione. Osserva in merito che gli oneri di riservatezza, che gravano sui componenti la Commissione, non possono estendersi anche ad altri soggetti, cui si potrebbero muovere solo rilievi di opportunità.

Intervengono sull'argomento i senatori LIBERTINI, DI LEMBO e CUTRERA.

Il Presidente, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che il consigliere della Corte dei conti Giovanni CIRILLO ha trasmesso una nota contenente alcune rettifiche al resoconto stenografico della audizione resa nella seduta di martedì 19 dicembre 1989. Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in un documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e distribuito.

Nel medesimo documento saranno inoltre riportate le richieste dell'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI di rettifica al resoconto stenografico dell'audizione resa in pari data, formulate al termine del seguito di detta audizione nella successiva seduta della Commissione d'inchiesta di martedì 6 febbraio 1990.

(Così rimane stabilito).

La Commissione approva inoltre il programma e gli itinerari di massima dei sopralluoghi nelle zone terremotate della Basilicata, predisposti dall'Ufficio di Presidenza per le prossime giornate di lunedì 26 e martedì 27 marzo.

Il presidente SCÀLFARO esprime infine gratitudine per l'appoggio offerto dai componenti la Commissione nel corso della discussione alla Camera degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge di delega per la concessione di amnistia.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE ZAMBERLETTI

La Commissione procede all'audizione dell'onorevole ZAMBERLETTI, commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 e ministro per il coordinamento della protezione civile dal 1° gennaio al 30 novembre 1982 e dal 27 marzo 1984 al 27 luglio 1987, il quale è accompagnato dai prefetti Alvaro Gomez y Paloma e Alessandro Gioni, vicecommissari straordinari e dagli ingegneri Seller e Macchioni, dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

L'onorevole ZAMBERLETTI, dopo aver preso atto della lettera del senatore Florino ed aver sottolineato che l'intervista ivi richiamata non aveva intenti anticipatori della sua audizione davanti alla Commissione d'inchiesta, svolge una relazione sulle attività di soccorso ed assistenza, per le quali fu responsabile quale commissario straordinario durante la fase dell'emergenza, sia per le zone vicine all'epicentro del sisma, sia in rapporto alla situazione di grave pericolo nel settore edilizio-urbanistico verificatasi nella città di Napoli, e sulle successive gestioni stralcio dei fondi e gestione delle disponibilità residue, di cui fu responsabile quale ministro per il coordinamento della protezione civile.

Intervengono e pongono quesiti, il deputato SAPIO, i senatori CUTRERA, ULIANICH e FABRIS, il deputato BECCHI, il senatore LIBERTINI, il deputato D'AMBROSIO, il senatore PETRARA ed il presidente SCÀLFARO.

L'onorevole ZAMBERLETTI e il prefetto Alvaro GOMEZ Y PALOMA rispondono ai quesiti posti.

Il presidente SCÀLFARO rinvia quindi il seguito della audizione per la parte relativa agli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 18,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VOLPONI ed altri. - Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali (1803).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto e per l'adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali (19).
- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).
- MANCINO ed altri. - Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge (1776).
- Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (2073).

e della Petizione n. 101 attinente al suddetto disegno di legge.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897).
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 (2136) *(risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge derivante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di norme dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, nonché dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri; Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri; Capiello ed altri; Bruzzani ed altri; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed altri; Mastrantuono ed altri; Fiori; Poli Bortone ed altri; Caveri) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- SAPORITO. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (39).
- FERRAGUTI ed altri. - Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (482).
- ZANELLA ed altri. - Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia (805-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

- FONTANA Elio ed altri. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda (876).
 - CANNATA ed altri. - Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1059).
 - PIZZO ed altri. - Istituzione della «Lotteria del Mare» (1615).
 - FERRAGUTI ed altri. - Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la «Lotteria Maratona d'Italia - Carpi» (1693).
 - PONTONE ed altri. - Autorizzazione ad effettuare annualmente la «Lotteria internazionale di Napoli», collegata alla festa di Piedigrotta (1840).
 - VECCHI ed altri. - Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1845).
 - DIONISI e IANNI. - Autorizzazione ad effettuare la «Lotteria di Rieti-Terminillo» (1899).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri; Deputati LUCCHESI ed altri. - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) (2032) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- IANNIELLO ed altri. - Norme in materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda (1398).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).
- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (2147).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermie, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).
- BAUSI ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. - Modifica alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).

- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).
- BOATO. - Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-1205-1252-1316-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri e modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri).*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 14,30

- I. Audizione, ex articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti regionali sui contenuti dei disegni di legge:
- Atto Senato n. 2092 recante: «Ordinamento delle autonomie locali».
 - Atto Senato n. 2100 recante: «Norme sull'ordinamento dei poteri locali».
- II. Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:
- Atto Senato n. 2092 recante: «Ordinamento delle autonomie locali».
 - Atto Senato n. 2100 recante: «Norme sull'ordinamento dei poteri locali».
 - Atto Senato n. 1557 recante: «Legge generale di autonomia dei comuni e delle province».
 - Atto Senato n. 2073 recante: «Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 14 marzo 1990, ore 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, onorevole avvocato Riccardo Misasi.
